

Il Giudice designato,  
sciogliendo la riserva che precede;  
rilevato, in fatto, che il sig. Gian Enrico [redacted] decedeva a San Paolo (Brasile) il [redacted] e  
lasciava in eredità il proprio patrimonio ai quattro figli, [redacted]  
e nominava principale esecutore testamentario la di lui moglie, Sig.ra Anna Maria Capella; che  
all'interno dell'asse ereditario vi erano ricompresi anche dei beni mobili, consistenti in arrédi, dipinti  
e oggetti d'arte, collocati presso la [redacted] 17, Fraz. S [redacted]  
immobile di proprietà della società lussemburghese [redacted] S.A. e, fino al 2017, della società San  
[redacted] Srl; che i ricorrenti, tre dei quattro figli di [redacted] lamentavano difficoltà  
nel reperimento di informazioni in merito alla conservazione e al collocamento dei predetti beni  
mobili a causa dell'inerzia della esecutrice testamentaria e del mancato possesso degli stessi; che  
perciò agivano in giudizio in via cautelare al fine di evitare che le loro pretese su questi beni mobili, in  
qualità di eredi, potessero essere pregiudicate; che i resistenti, [redacted] SA, San [redacted] Srl e  
Anna Maria, si costituivano in giudizio sostenendo il perfetto stato di conservazione dei beni  
predetti, negando una situazione di possesso in capo agli stessi e riconoscendo in capo ai ricorrenti la  
proprietà dei predetti beni e la possibilità di aver accesso ai locali dove si trovavano quando e come  
volevano; che perciò si opponevano alla richiesta di sequestro giudiziario dei beni mobili sopra  
indicati in quanto infondata in fatto e in diritto;  
rilevato, in diritto, che il ricorso per sequestro giudiziario ex art.670 n.1) c.p.c. proposto da  
Michele, [redacted] Enriqueta e [redacted] Paola non appare  
sorretto da entrambi i necessari presupposti di legge del "fumus boni iuris" e del "periculum  
in mora" e, quindi, non può essere accolto;  
che, in particolare, nel caso in esame può ravvisarsi la sussistenza del "fumus" in quanto i beni  
mobili "de quibus" sono nella detenzione della società proprietaria dell'immobile ed anche della  
società San [redacted] Srl, in virtù dell'attività di custodia, conservazione e vigilanza dei predetti beni,  
come documentata in atti e come verificato in sede di ispezione dei luoghi: infatti, "ai fini della  
concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto  
quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la  
restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine «possesso», usato dall'art. 670 c.p.c.  
unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso  
anche la detenzione" (Cass. 9645/1994; Cass. 9729/1993; Trib. Rimini 24.03.2015);  
che, tuttavia, nella fattispecie in esame non è invece ravvisabile la sussistenza dell'altro  
requisito imprescindibile del "periculum in mora", integrato - v. art. 670 n.1) c.p.c. -  
dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni (nella  
specie, dei beni mobili);  
che, infatti, la giurisprudenza maggioritaria - a cui il giudicante aderisce - ha precisato come  
tale requisito sussista soltanto quando lo stato di fatto esistente in pendenza del  
giudizio comporti il concreto pericolo che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o  
alterazioni dei beni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, con la  
conseguente necessità di sottrarre i beni stessi alla libera disponibilità del sequestrato  
( cfr. Cass. 9729/1993 già citata, Trib. Nola ord. 24.2.2011, Trib. Catania 16.1.2009 );  
che, nel caso di specie, non ricorrono elementi atti a comprovare un pericolo siffatto  
con riferimento ai beni mobili detenuti e collocati presso Villa Mansi, gestita dalle società resistenti,  
difettando un'adeguata prova al riguardo da parte dei ricorrenti ed anzi emergendo  
elementi di segno contrario dai documenti prodotti da parte resistente e dalle risultanze  
dell'ispezione dei luoghi compiuta da questo giudicante in data 22/01/2019, apparendo insussistente  
il pericolo di deterioramento o alterazione o sottrazione dei beni in oggetto, atteso che essi sono

1/ M

conservati in modo ineccepibile e la villa è dotata di sistemi di sicurezza del tutto adeguati e tali da scongiurare il pericolo di un eventuale furto, per cui la custodia dei beni stessi pare attualmente svolta con assoluta diligenza;

che, quindi, il presente ricorso per sequestro giudiziario va rigettato per difetto del "periculum in mora";

che, infine, si deve provvedere sulle spese della presente fase cautelare ai sensi dell'art. 669-septies comma 2 c.p.c., secondo il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.;

P.Q.M

Visto l'art 670 c.p.c. rigetta il ricorso per sequestro giudiziario proposto da Michele  
Paola e Enriqueta

condanna i ricorrenti al rimborso in favore della resistente n SA delle spese e compensi del presente procedimento che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

condanna i ricorrenti al rimborso in favore della resistente San Srl delle spese e compensi del presente procedimento che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

condanna i ricorrenti al rimborso in favore della resistente Anna Maria delle spese e compensi del presente procedimento che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Si comunichi.

Lucca, 13/03/2019 .

Il Giudice  
Dr. Massimo NIRO

TRIBUNALE DI LUCCA

Depositato in Cancelleria

Lucca, li 13/3/2019

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Adriano Lenzi